

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| (RM) SIRENA    | Presidente                                                |
| (RM) MARINARO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) MAIMERI   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) CARATELLI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) NASO      | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 12/11/2025

## FATTO

Con ricorso del 4.7.2025, parte attrice, dopo aver invano esperito il reclamo in data 3.3.2025, si è rivolta all'ABF per vedere accolte le seguenti richieste:

1) Equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB: parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 3.909,33 così suddivisi:

- € 2.291,94 per il contratto n. \*\*\*306, a titolo di commissione rete distributiva e commissione per l'intermediario finanziario;

- € 1.617,39 per il contratto n. \*\*\*562, a titolo di commissione rete distributiva e commissione per l'intermediario finanziario;

2) Penale di anticipata estinzione: parte ricorrente chiede, per il finanziamento n. \*\*\*\*\*562, la restituzione della penale di estinzione anticipata [€ 175,20] in quanto illegittimamente addebitata;

3) Spese legali: parte ricorrente chiede il rimborso di € 200,00 o del diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario, quanto al contratto n. \*\*\*562, chiede di respingere la domanda, adducendo che ha sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti e in conformità al contratto. Per quanto attiene in particolare ai rimborsi dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, evidenzia che il contratto riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando dettagliatamente gli oneri connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto. In ordine alle commissioni finanziarie, precisa che non solo il contratto di finanziamento indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, ma anche nel documento SECCI che il cliente ha ricevuto prima della stampa del contratto è presente l'evidenza degli oneri ripetibili in caso di estinzione anticipata. Con riferimento alle commissioni di distribuzione, sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito. L'addebito della penale di estinzione è legittimo.

Per il contratto \*\*306, l'intermediario ne chiede la inammissibilità, rammentando che, successivamente all'estinzione anticipata dello stesso avvenuta il 31.7.2020, parte ricorrente, a fronte della ricezione dell'importo di € 336,37 da parte dell'intermediario, ha rinunciato espressamente ad ogni eventuale ulteriore azione, ricorso ABF o causa civile, relativamente all'avvenuta estinzione anticipata; trasmette in allegato copia dell'atto di rinuncia sottoscritto dal ricorrente in data 28.01.2023 ed evidenza del rimborso effettuato in favore di quest'ultimo alle coordinate fornite dallo stesso cliente.

Non è dovuto il rimborso delle spese legali.

## DIRITTO

1. Quanto al contratto n. \*\*\*306, esso è stato stipulato il 16.7.2015 ed è stato estinto a luglio 2020, in corrispondenza della rata n. 56/120, sulla base del conteggio estintivo, versato in atti insieme alla relativa quietanza da cui l'intermediario trae la convinzione che sarebbero preclusi ulteriori rimborsi. Ma tale convinzione non è ritenuta corretta da questo Collegio, sulla base del principio di diritto formulato, in relazione a una quietanza di analogo tenore, dal Collegio di coordinamento con decisione n. 450/2025: «ferma la necessità di valutare in relazione ad ogni singolo caso la valenza giuridica delle dichiarazioni scritte fatte dal cliente in sede di estinzione anticipata, la quietanza liberatoria dallo stesso sottoscritta in data successiva all'estinzione anticipata del finanziamento, a fronte dell'accettazione di un ulteriore rimborso rispetto a quanto già ricevuto, non può essere qualificata come rinuncia abdicativa o come atto transattivo, avendo il valore di una mera dichiarazione di scienza, laddove non contenga sia la chiara volontà del dichiarante, espressa in termini non equivoci, di rinunciare, con effetti estintivi alla pretesa di ricevere ulteriori somme, sia gli importi oggetto di rinuncia, specificati nel loro ammontare e nelle singole voci di costo, importi peraltro desumibili anche *per relationem* dall'esame di ulteriori elementi, in particolare dal reclamo che contenga la chiara

determinazione delle somme pretese dal cliente e che risulti espletato in data anteriore alla sottoscrizione della dichiarazione liberatoria».

Quanto al contratto \*\*\*562, esso risulta stipulato il 12.8.2020 ed estinto a ottobre 2024, in corrispondenza della data n. 49/120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti.

2. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

3. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

4. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

5. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* TUB è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, comma 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26.5.2021.

6. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023.

7. Mediante l'art. 27, comma 1, del d.l. 10.8.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°.9.1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

8. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* TUB, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

9. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

10. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

11. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

12. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

14. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

15. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

16. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata tem-poris*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

17. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

18. Alla luce di quanto sopra, con riferimento al contratto n. \*\*\*306, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

|                                |  |                                              |  |
|--------------------------------|--|----------------------------------------------|--|
| durata del finanziamento ▶ 120 |  |                                              |  |
| rate scadute ▶ 56              |  |                                              |  |
| rate residue                   |  | 64                                           |  |
| TAN ▶ 4.90%                    |  |                                              |  |
|                                |  | % restituzioni                               |  |
|                                |  | - in proporzione lineare 53.33%              |  |
|                                |  | - in proporzione alla quota interessi 30.77% |  |

  

| n/c                        |                                  | restituzioni |                        |                               |                       | tot ristoro |
|----------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
|                            |                                  | importo      | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |             |
|                            | comm finanziarie (recurring)     | € 2,630.13   | € 1,402.74             | € 809.32                      | € 242.80              | € 1,159.94  |
|                            | comm distribuzione (recurring)   | € 2,122.50   | € 1,132.00             | € 653.12                      | € 0.00                | € 1,132.00  |
|                            | costo comunic period (recurring) | € 22.00      | € 11.73                | € 6.77                        | € 11.73               | € 0.00      |
|                            |                                  |              |                        |                               |                       | € 0.00      |
|                            |                                  |              |                        |                               |                       | € 0.00      |
|                            |                                  |              |                        |                               |                       | € 0.00      |
|                            | rimborsi senza imputazione       |              |                        |                               | € 0.00                | € 0.00      |
| tot rimborsi ancora dovuti |                                  |              |                        |                               |                       | € 2,291.94  |
| interessi legali           |                                  |              |                        |                               |                       | 1           |

Il risultato coincide con quanto richiesto per questo contratto dal ricorrente [€ 2.291,94]. Il risultato coincide con quanto richiesto per questo contratto dal ricorrente [€ 2.291,94].

19. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 1318 del 5.2.2025, che ha ritenuto *recurring* le commissioni del finanziatore, le commissioni della mandataria e gli oneri di incasso rata. Ha invece ritenuto *up-front* le spese di istruttoria. In presenza di domanda specifica, come nel caso odierno, ha disposto il rimborso degli interessi secondo il criterio *pro rata temporis*. Non si accoglie né la domanda di rimborso delle rate insolute, perché non viene data la relativa prova né la domanda di rifusione delle spese legali, esclusa dai Collegi quando si tratta di controversie come quella qui decisa.

20. Ancora alla luce delle considerazioni sopra svolte, con riferimento al contratto n. \*\*\*562, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

|                            |  |       |
|----------------------------|--|-------|
| durata del finanziamento ▶ |  | 120   |
| rate scadute ▶             |  | 49    |
| rate residue               |  | 71    |
| TAN ▶                      |  | 4.00% |

  

|                                       |  |                |
|---------------------------------------|--|----------------|
|                                       |  | % restituzioni |
| - in proporzione lineare              |  | 59.17%         |
| - in proporzione alla quota interessi |  | 37.07%         |

  

| n/c                        |                               | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi   | tot ristoro |
|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                            |                               | importo      | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |            |             |
|                            | comm finanziarie (recurring)  | € 3,489.19   | € 2,064.44             | € 1,293.38                    |                       | € 1,293.37 | € 0.01      |
|                            | comm distribuzione (up front) | € 1,430.40   | € 846.32               | € 530.22                      |                       | € 0.00     | € 530.22    |
|                            |                               |              |                        |                               |                       |            | € 0.00      |
|                            |                               |              |                        |                               |                       |            | € 0.00      |
|                            |                               |              |                        |                               |                       |            | € 0.00      |
|                            |                               |              |                        |                               |                       |            | € 0.00      |
|                            | rimborsi senza imputazione    |              |                        |                               |                       | € 0.00     | € 0.00      |
| tot rimborsi ancora dovuti |                               |              |                        |                               |                       |            | € 530.23    |
| interessi legali           |                               |              |                        |                               |                       |            | 1           |

Il risultato non coincide con quanto richiesto per questo contratto ed a questo titolo [€ 1.617,39] dal ricorrente, che domanda la restituzione in proporzione lineare.

21. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 9052 del 5.4.2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni a favore dell'intermediario finanziatore. Ha invece considerato *up front* le commissioni di distribuzione.

22. Quanto alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, si richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909/20 del 31.3/2020, la quale ha espresso il seguente principio di diritto: «la previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, TUB in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB». Occorre altresì richiamare la decisione del Collegio di coordinamento n. 11679/2021 del 5.5.2021, la quale ha espresso il seguente principio interpretativo: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del TUB al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito». Dal conteggio estintivo versato in atti, risulta che l'intermediario ha addebitato a titolo di penale di anticipata estinzione l'importo di € 175,20.

Considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che il debito residuo era superiore a € 10.000,00, non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, TUB. Dall'esame del menzionato conteggio estintivo, risulta che l'importo rimborsato in anticipo sia stato pari a € 17.519,53 (non si considerano le quote insolute in quanto già scadute alla data del conteggio e si detraggono i rimborsi eventualmente effettuati), sicché l'indennizzo applicato corrisponde all'1% dell'importo rimborsato in anticipo sulla base del conteggio estintivo. Tuttavia, secondo il più recente orientamento condiviso dei Collegi (e v. ancora Collegio di coordinamento, decisione n. 11679/2021), occorre tenere conto anche degli ulteriori abbuoni dovuti dall'intermediario, sicché il ricorrente ha diritto alla restituzione dell'eccedenza applicata all'intermediario rispetto all'1% dell'importo effettivamente rimborsato in anticipo. Nel caso di specie, occorre detrarre l'ulteriore importo da corrispondere all'istante, pari ad € 530,23:  $€ 17.519,53 - 530,23 = € 16.989,30$ . Pertanto, la commissione massima applicabile corrisponde ad euro 169,89: onde è ulteriormente dovuta al ricorrente la differenza fra quella applicata e quella applicabile, per € 5,31 (euro 175,20 – 169,89).

23. Tornando allora alla determinazione degli importi da riconoscere al ricorrente, mentre quello relativo al contratto \*\*\*306 rimane uguale a quello calcolato con la tabella sopra riportata, a quello relativo al contratto \*\*\*562 va aggiunta la somma di € 5,31 [ $€ 530,23 + € 5,31$ ], pervenendo così all'importo totale di € 535,54. Sommando i due importi così determinati [ $€ 2.291,94 + € 535,54$ ], si perviene all'importo di € 2.827,48, arrotondato a € 2.827,00.

24. Non viene accolta la domanda di refusione delle spese legali sopportate dal ricorrente, poiché, per orientamento del Collegio di coordinamento e dei Collegi territoriali, essa non viene riconosciuta per le controversie aventi ad oggetto la retrocessione di oneri in caso di estinzione anticipata di un prestito dietro CQS per la serialità e la semplicità della controversia.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.827,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE